

Giovedì 30 maggio 2002

1. ricorda di aver approvato già nel novembre 2001 la proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale;
2. rammenta di aver chiesto alla Commissione di modificare la sua proposta per includervi altri segmenti di mercato, e precisamente le navi per il trasporto di gas (metaniere (LNG) e gasiere (LPG)), i traghetti e le navi «Ro/Ro», dal momento che anche questi tipi di navi figurano nel reclamo presentato all'OMC;
3. ribadisce la sua richiesta che il meccanismo difensivo temporaneo proposto vada di pari passo con le azioni intraprese dalla Comunità contro la Corea nel quadro dell'OMC e che esso si applichi solo per la durata della procedura OMC;
4. sostiene la Commissione nel suo «approccio a doppio binario», che combina la procedura OMC e l'adozione del meccanismo difensivo temporaneo;
5. invita il Consiglio ad adottare il regolamento nella sua prossima riunione, tenendo debitamente conto delle modifiche chieste;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

P5_TA(2002)0278

Responsabilità sociale delle imprese

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001) 366 – C5-0161/2002 – 2002/2069(COS))

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde della Commissione (COM(2001) 366 – C5-0161/2002),
- viste la relazione finale del Gruppo di esperti di alto livello sulle implicazioni economiche e sociali delle trasformazioni industriali (1998) e la comunicazione del gennaio 2002 della Commissione alle parti sociali sulla ristrutturazione speciale,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 (SN200/1/01/REV1),
- vista la propria risoluzione del 15 gennaio 1999 sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PVS: verso un codice di condotta europeo ⁽¹⁾,
- vista la propria risoluzione del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale ⁽²⁾,
- vista la propria risoluzione del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione «I servizi di interesse generale in Europa» ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001 «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile» (COM(2001) 264),
- vista la raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2001 relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (notificata con il numero C(2001) 1495) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.

⁽²⁾ GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

⁽³⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 12.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

Giovedì 30 maggio 2002

- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 marzo 2001 «Documento consultivo in vista della preparazione di una strategia dell'Unione europea per uno sviluppo sostenibile» (SEC(2001) 517),
- vista la propria risoluzione del 14 novembre 2000⁽¹⁾ sulla comunicazione della Commissione sull'approvazione del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la propria risoluzione del 25 ottobre 2000 sulla comunicazione della Commissione sull'Agenda per la politica sociale⁽²⁾,
- vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2001 Politiche sociali e del mercato del lavoro: una strategia d'investimento nella qualità (COM(2001) 313),
- vista la propria risoluzione del 31 maggio 2001 sulla comunicazione della Commissione «Conciliare bisogni e responsabilità — l'integrazione delle questioni ambientali nella politica economica»⁽⁴⁾,
- vista la propria risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione sulla politica integrata relativa ai prodotti⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2001 «Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione» (COM(2001) 416),
- vista la Convenzione di Bruxelles del 1968, quale consolidata nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000⁽⁷⁾ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
- viste le norme maggiormente riconosciute a livello internazionale in materia di comportamento delle imprese, segnatamente la «Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale» dell'OIL e i «Principi direttivi destinati alle imprese multinazionali» dell'OCSE, e visti i codici di comportamento convenuti sotto l'egida di organizzazioni internazionali quali la FAO, l'OMS e la Banca mondiale nonché gli sforzi esplicati sotto gli auspici dell'UNCTAD per quanto concerne le attività delle imprese nei paesi in via di sviluppo,
- viste la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, del 18 giugno 1998, e le sue convenzioni sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro, segnatamente: abolizione del lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105), libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva (Convenzioni 87 e 98), abolizione del lavoro infantile (Convenzioni 138 e 182) e non discriminazione nel lavoro (Convenzioni 100 e 111),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, in particolare il passo in cui ogni individuo e ogni organo della società è chiamato ad impegnarsi per garantire il rispetto universale dei diritti dell'uomo, e visti altresì il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, il Progetto di dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 1994 e la Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino del 1989,
- vista la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali del 1997,

⁽¹⁾ GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 74.

⁽²⁾ GU C 197 del 12.7.2001, pag. 180.

⁽³⁾ GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 218.

⁽⁵⁾ P5_TA(2002)0014.

⁽⁶⁾ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Giovedì 30 maggio 2002

- visti la comunicazione della Commissione sulla prevenzione dei conflitti dell'11 aprile 2001 (COM(2001) 211), i Principi volontari in materia di sicurezza e diritti dell'uomo adottati dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito e lo sviluppo di programmi di certificazione internazionale, come quelli introdotti per i diamanti, volti a instaurare un legame tra commercio e prevenzione dei conflitti,
 - vista la decisione delle parti sociali europee di contribuire all'attuazione di misure miranti a eradicare tutte le forme di sfruttamento del lavoro infantile e di promuovere i diritti di questi bambini nel mondo,
 - vista la politica quadro dell'UE in materia di qualità del lavoro, compresi gli elementi di parità di genere, diversità e non discriminazione, apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed evoluzione della carriera, partecipazione dei lavoratori, salute e sicurezza,
 - visto il documento di lavoro della Commissione, del 7 marzo 2002, sull'integrazione della dimensione ambientale nelle politiche esterne del Consiglio «Affari generali» (SEC(2002) 271),
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0159/2002),
- A. considerando che tutti nel mondo hanno il diritto di lavorare in un ambiente in cui siano pienamente rispettati i loro diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro,
- B. considerando che il diritto internazionale offre chiari fondamenti per ampliare gli obblighi delle imprese quanto al rispetto dei diritti dell'uomo,
- C. considerando che nell'ambito delle imprese e tra gli investitori si viene a delineare un consenso globale riguardo all'idea che la loro missione va al di là della semplice realizzazione di profitti e che la sfida per il successo sta nel combinare redditività, sostenibilità e responsabilizzazione; considerando altresì che grandi imprese e grandi investitori si sono impegnati in vista di più ampie missioni aziendali di questo tipo e partecipano ad iniziative come il patto globale («Global compact») per sviluppare tale missione,
- D. considerando che le imprese europee devono impegnarsi costantemente per garantire il mantenimento di un equilibrio in termini di genere, in particolare a livello di quadri medi e superiori, in relazione alla dimensione interna delle attività dell'impresa, non soltanto in Europa ma anche nei paesi terzi dove tali imprese hanno sedi,
- E. considerando che possono essere considerati soggetti interessati rispetto a un'impresa tutti gli attori che esercitano un'influenza sull'impresa o che ne subiscono l'influenza e che i lavoratori restano i soggetti primari nel quadro delle attività delle imprese,
- F. considerando che nel mondo degli affari è ampiamente riconosciuto il concetto di cittadinanza d'impresa e il fatto che le imprese debbano agire in modo responsabile nei confronti di tutti i soggetti interessati,
- G. considerando il ruolo importante che le imprese possono svolgere nella promozione di uno sviluppo sostenibile, ed in particolare nella lotta contro l'esclusione sociale, la discriminazione, la riduzione dell'impatto ambientale e lo sviluppo di servizi e prodotti che rispondano ai criteri di design per tutti,
- H. considerando che, in base ad un'inchiesta dell'OIL del 1998, solo un terzo dei codici di condotta volontari concernenti la responsabilità sociale delle imprese a livello mondiale fa riferimento alle norme sociali internazionali dell'OIL,
- I. considerando che l'ampia varietà di codici di condotta e di etichette a carattere volontario, con norme e meccanismi di verifica molto diversi, rende problematico il raffronto delle prestazioni effettive, e che molti di questi codici di condotta sono stati adottati unilateralmente dai dirigenti delle imprese interessate,

Giovedì 30 maggio 2002

- J. considerando che si va ampliando il consenso quanto alla necessità di partire dal presupposto della volontarietà, senza eliminare la possibilità di ricorrere, se del caso, a una regolamentazione,
- K. considerando che la pubblicazione e l'utilizzazione di informazioni sull'impatto sociale, ambientale ed economico delle imprese in un formato che sia riconosciuto, accessibile e comparabile, e nella misura del possibile secondo modalità che facilitino i raffronti dell'efficacia tra imprese, rappresenterebbe una base efficiente per promuovere la responsabilità sociale delle imprese in tutta l'Unione europea,
- L. considerando che è sempre più necessario che ai metodi statistici e quantitativi in questo settore venga sostituito lo sviluppo di un dialogo più dinamico; che le imprese inserite in un dialogo dinamico con i corrispondenti soggetti interessati possono identificare e risolvere i problemi relativi alla responsabilità sociale delle imprese in modo migliore e con maggiore efficacia,
- M. considerando che un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese dovrebbe basarsi sull'esperienza del sistema EMAS, in particolare il suo obiettivo di miglioramento costante e di audit e verifica indipendenti, ma riconoscendo che la responsabilità sociale delle imprese non può essere oggetto di un approccio unico,
1. accoglie favorevolmente il Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese, il corrispondente processo di consultazione e le altre iniziative della Commissione miranti a sviluppare il dibattito sul tema e a promuovere la responsabilità sociale delle imprese;
 2. si compiace dell'enorme risposta ottenuta dalla consultazione della Commissione nonché delle iniziative volontarie varate da imprese e organizzazioni padronali, coalizioni di ONG e sindacati per promuovere la responsabilità sociale delle imprese; osserva che sebbene tali iniziative siano ancora subordinate alla legislazione nazionale e internazionale, si dovrebbero nondimeno preferire alla legislazione, quale mezzo più efficace per ottenere risultati misurabili, iniziative volontarie che promuovono gli argomenti commerciali a favore della responsabilità sociale delle imprese;
 3. sottolinea che le imprese sono tenute ad applicare integralmente le disposizioni giuridiche in materia di pari opportunità tra donne e uomini ai sensi delle disposizioni internazionali, europee e nazionali; invita le imprese ad adottare, di propria iniziativa, misure che assicurino un livello elevato di parità tra uomini e donne (ad esempio azioni positive) onde valorizzare le potenzialità delle donne, e a garantire che i loro subappaltatori e fornitori rispettino i diritti della donna e applichino la parità di opportunità tra donne e uomini;
 4. chiede alla Commissione di assicurare che l'attuazione pratica della sua strategia non comprometta gli sforzi tesi a promuovere la chiarezza nell'azione comunitaria; chiede che gli obblighi amministrativi che la strategia comporta per le imprese tengano conto degli sforzi che gli Stati membri profondono ai fini di una semplificazione amministrativa;
 5. sottolinea l'importanza del partenariato sociale tra datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti di questi ultimi, sia nell'ambito dell'impresa a vari livelli, che in un contesto più ampio di dialogo sociale a livello locale, regionale, settoriale, nazionale, europeo e mondiale;

Codici di condotta e relazioni sociali

6. invita la Commissione a presentare una proposta volta a introdurre, accanto ai requisiti in materia di relazioni finanziarie, requisiti in materia di relazioni sociali e ambientali nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽¹⁾;
7. chiede alla Commissione di inserire in tale proposta un incoraggiamento proattivo per le imprese a presentare, in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori, piani annuali per le pari opportunità che diano informazioni sulla presenza di uomini e donne ai diversi livelli dell'organizzazione dell'impresa e sulle eventuali misure volte a migliorare la situazione in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori, informazioni distinte per genere sulle retribuzioni, le promozioni e le opportunità di formazione, nonché proposte finalizzate ad una migliore organizzazione del lavoro con l'obiettivo di conciliare la vita professionale e familiare;

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

Giovedì 30 maggio 2002

8. chiede che le relazioni annuali di valutazione dell'impatto sociale e ambientale siano oggetto di una verifica esterna e comprendano tutti i livelli dell'impresa, la sua catena di approvvigionamento e i suoi partner commerciali, se del caso, e che vengano esaminate le proposte formulate da Social Accountability International, Clean Clothes Campaign, Fairwear Foundation, Ethical Training Initiative e Institute for Social and Ethical Accountability in materia di meccanismi di controllo e verifica;
9. chiede alla Commissione di esaminare, entro i limiti delle sue proprie competenze e di quelle degli Stati membri, in quale misura si possano migliorare la raccolta e la pubblicazione delle informazioni, relative alle prestazioni sociali e ambientali delle imprese, già in possesso delle autorità regolamentari;
10. chiede che tutti i fondi pensione privati e collettivi nell'Unione europea dichiarino i criteri etici applicati nelle loro politiche di investimento;
11. invita la Commissione a presentare una proposta concernente le etichette sociali che si basi come minimo su criteri quali il rispetto dei diritti umani e sindacali, l'ambiente di lavoro, la formazione e lo sviluppo dei lavoratori, la parità di trattamento, le esigenze sociali ed etiche dei lavoratori e dei cittadini nella società circostante; invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di introdurre un'etichettatura sociale e ambientale comune;
12. invita le parti sociali a livello europeo, a livello nazionale e a livello delle imprese ad elaborare codici di condotta che assicurino il rispetto dei diritti delle donne, in particolare per quanto riguarda
 - 1) l'uguaglianza delle retribuzioni per un lavoro di uguale valore,
 - 2) la qualità dell'occupazione delle donne,
 - 3) la lotta contro le discriminazioni in sede di assunzione,
 - 4) l'adozione di misure innovative ed efficaci per permettere la conciliazione della vita familiare con la vita professionale,
 - 5) il miglioramento delle prospettive di carriera delle donne,
 - 6) la partecipazione delle donne alla formazione di base e continua affinché si adattino ai mutamenti tecnologici ed economici e sia facilitato il loro reinserimento professionale,
 - 7) le questioni di salute e sicurezza e
 - 8) le misure di lotta contro la violenza e le molestie psicologiche e sessuali sul luogo di lavoro;

Un Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese con la partecipazione dei vari soggetti interessati

13. chiede che venga presentata una proposta per la creazione di un Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese che riunisca i vari soggetti interessati, di cui facciano parte rappresentanti delle imprese, dei sindacati, delle organizzazioni non governative e delle pubbliche autorità, compresi rappresentanti dei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a svolgere il ruolo di facilitatore e di responsabile della convocazione e appoggia l'idea che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino metta a disposizione un segretariato;
14. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare che tale Foro offra l'opportunità di registrare codici di condotta volontari e iniziative analoghe e di verificarli alla luce delle norme internazionali minime applicabili, quali i principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali e le convenzioni fondamentali dell'OIL;
15. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare, nelle loro proposte, che le relazioni annuali di valutazione dell'impatto ambientale e sociale delle imprese siano integrate nel Foro e che le imprese siano incoraggiate ad avviare iniziative sulla base delle norme internazionali;
16. invita i governi degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione a istituire i propri punti di contatto nazionali nell'ambito dell'iniziativa Principi direttivi dell'OCSE destinati alle multinazionali;
17. osserva che il dialogo autonomo e responsabile tra le parti sociali è e resta di importanza centrale per l'Unione europea;

Giovedì 30 maggio 2002

18. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare che l'informazione sui processi e requisiti concernenti la presentazione delle relazioni annuali, le norme di base applicabili ai codici di condotta ed esempi di relazioni annuali e di codici di condotta siano messi a disposizione del pubblico, anche attraverso un sito web del Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese;

Un ruolo più importante per i soggetti interessati

19. chiede che, nell'ambito della prossima revisione della direttiva sul comitato aziendale europeo (direttiva 94/45/CE⁽¹⁾), venga inserita nelle disposizioni complementari una sezione che preveda l'obbligo per le imprese o gruppi di imprese di fornire informazioni sull'impatto sociale ed ambientale delle loro attività; invita le parti sociali, nel quadro del dialogo settoriale, a esaminare la possibilità di negoziare nuovi accordi in questo settore, analoghi a quelli conclusi nei settori alimentare, commerciale e tessile;

20. ritiene che il dialogo sociale europeo a livello settoriale rappresenti uno strumento utile per un approccio comune ai problemi collegati con la responsabilità sociale delle imprese;

21. chiede che il Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese elabori orientamenti per un più ampio dialogo tra i soggetti interessati, attingendo all'esperienza di società, ONG, sindacati, istituti accademici e autorità governative; raccomanda l'adozione di linee direttrici esistenti, come la norma AA1000;

22. chiede alla Commissione di promuovere iniziative e progetti pilota nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese che coinvolgano i vari soggetti interessati onde assicurare che il dialogo produca la necessaria transizione alla pratica; richiama l'attenzione a tale riguardo sull'importanza della partecipazione dei lavoratori a tali iniziative e progetti;

23. raccomanda che, nella proposta concernente la presentazione di relazioni sociali e ambientali annuali, si chieda alle imprese di assicurare che i membri del consiglio di amministrazione siano specificamente responsabili della RSI, e che vengano esaminate inoltre altre possibili modifiche delle norme in materia di governo societario a livello europeo per promuovere il dialogo con i soggetti interessati e i diritti degli azionisti di minoranza;

24. sollecita l'adozione di misure tali da consentire alle PMI di disporre di strumenti che siano adatti alle loro caratteristiche specifiche e che siano per loro veramente accessibili nella pratica;

Integrazione della responsabilità delle imprese nelle politiche europee

25. invita la Commissione ad assicurare che i principi di base della responsabilità sociale delle imprese siano pienamente integrati in tutti i settori di competenza comunitaria, in particolare il diritto societario, il mercato interno, la politica di concorrenza, la legislazione concernente i mercati finanziari, la politica commerciale, la politica estera e di sicurezza comune e la politica di cooperazione allo sviluppo;

26. reitera il suo invito alla Commissione a dare un esempio delle migliori prassi in materia di responsabilità sociale delle imprese in tutte le sue attività;

27. si compiace della decisione del governo olandese di vincolare l'accesso al credito all'esportazione al rispetto, da parte delle imprese, dei principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, e invita la Commissione a collegare gli incentivi per l'applicazione volontaria delle norme con gli aiuti finanziari del settore pubblico;

28. sollecita il Consiglio a tener conto della posizione di questo Parlamento sul principio della responsabilità sociale delle imprese nella direttiva sugli appalti pubblici;

29. invita la Commissione e il Consiglio a tener conto dell'approccio basato sulla partecipazione dei vari soggetti interessati nonché di altri elementi della responsabilità sociale delle imprese nel prosieguo del dibattito sul governo societario e sulle responsabilità delle imprese;

30. invita la Commissione a sostenere e assistere i gruppi di vigilanza e le altre iniziative della società civile aventi l'obiettivo di sorvegliare il comportamento delle imprese;

⁽¹⁾ GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

Giovedì 30 maggio 2002

31. invita la Commissione a rafforzare insieme a questo Parlamento i requisiti di informazione per quanto concerne le attività politiche delle imprese a livello europeo attraverso un sistema di registrazione pubblica delle attività di lobby delle imprese, e ad assicurare la responsabilità di tutti i suoi comitati di regolamentazione attinenti al settore societario;

32. invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare programmi comunitari di assistenza ai paesi terzi in conformità con le norme internazionalmente riconosciute in materia di ambiente e di lavoro e a elaborare nuovi progetti miranti a facilitare l'inserimento dei principi della responsabilità sociale delle imprese nella legislazione nazionale in materia sociale e di lavoro da parte dei governi nazionali, associando a questo processo le parti sociali e cooperando con gli ispettorati del lavoro e dell'ambiente per assicurare il rispetto delle norme; chiede inoltre alla Commissione di sostenere nei paesi del Sud la formazione di capacità per quanto riguarda la verifica dei codici, l'adattamento dei codici internazionali al contesto locale e le osservazioni formulate dai paesi del Sud sulle relazioni societarie e sulle tendenze nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese;

33. invita la Commissione ad applicare energiche misure di protezione dei consumatori per sostenere la credibilità delle informazioni fornite dalle imprese in relazione alle pratiche ambientali e sociali responsabili, in particolare mediante l'applicazione di disposizioni in materia di pubblicità ingannevole;

Un ruolo per il Parlamento europeo

34. accoglie con favore e incoraggia le audizioni annuali organizzate dalla sua commissione competente sulle imprese europee operanti nei paesi in via di sviluppo e invita tale commissione a portare avanti tale attività;

35. chiede alla sua commissione competente di istituire un gruppo di lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese, le cui risultanze e raccomandazioni siano esaminate regolarmente nel quadro delle riunioni di commissione;

Questioni in materia di responsabilità sociale delle imprese specifiche all'Unione europea

36. raccomanda a tutte le imprese di applicare le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) del Consiglio n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001 sullo statuto della società europea ⁽¹⁾ e quelle della direttiva 2001/86/CE dell'8 ottobre 2001 per quanto concerne la partecipazione dei lavoratori ⁽²⁾;

37. invita la Commissione a promuovere l'applicazione della responsabilità sociale delle imprese in tutti i servizi di interesse generale e a promuovere il ruolo di tali servizi nella lotta contro l'esclusione sociale e per assicurare livelli minimi di prestazione di servizio;

38. invita la Commissione ad inserire la nozione e i principi di responsabilità sociale delle imprese negli orientamenti annuali in materia di occupazione e nella futura valutazione della strategia europea in tale settore; invita gli Stati membri a integrare i principi e gli obiettivi sociali della responsabilità sociale delle imprese nei rispettivi piani nazionali biennali di lotta contro l'esclusione sociale e nei piani nazionali annuali d'azione in materia di occupazione, sulla base dell'obiettivo orizzontale della qualità del lavoro;

39. chiede che il Fondo sociale sia utilizzato per promuovere la responsabilità sociale delle imprese nella formazione dei manager e degli altri dipendenti, compreso il sostegno alle procedure di certificazione e alle ristrutturazioni socialmente più responsabili, e che il Fondo regionale sia reso più accessibile per le imprese che desiderano cogliere opportunità di investimento privato nelle comunità e regioni più svantaggiate, promuovendo in particolare il finanziamento UE di «istituti finanziari per lo sviluppo delle comunità» che offrano un sostegno specifico ad iniziative locali in materia di occupazione per le quali sarebbe altrimenti difficile accedere ad un finanziamento da parte di banche commerciali;

40. sottolinea che lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di tutti i lavoratori è parte integrante della responsabilità sociale delle imprese; chiede pertanto che vengano intensificati gli interventi volti a garantire la formazione lungo tutto l'arco della vita, sia sul piano comunitario che su quello nazionale; ritiene che in questo contesto l'audit delle competenze nel quadro delle relazioni sociali e ambientali presentate dalle società su base annua e l'audit delle competenze su base nazionale costituiscano elementi molto importanti;

⁽¹⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

Giovedì 30 maggio 2002

41. sottolinea che i servizi pubblici locali senza scopo di lucro svolgono un ruolo essenziale per rispondere alle esigenze delle vittime dell'esclusione sociale e che le imprese dell'economia sociale hanno accumulato un'enorme esperienza in fatto di responsabilità sociale;
42. raccomanda in particolare che le imprese dell'economia sociale e specialmente i lavoratori e le cooperative sociali valutino la possibilità di adottare il «Bilan Sociétal» in quanto strumento che offre la possibilità di tener conto degli aspetti sociali, economici e ambientali nonché del comportamento dei vari soggetti interessati, dei subappaltatori e dei fornitori;
43. sollecita le parti sociali a giungere ad un accordo in risposta alla comunicazione sulla ristrutturazione;
44. chiede a tutte le grandi imprese di elaborare, secondo quanto proposto nella relazione Gillenhammer concernente le sfide del cambiamento e in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, una relazione sociale pubblica che riferisca in modo strutturato sulle pratiche e le politiche in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
45. sottolinea che le imprese hanno la responsabilità di prevenire il logoramento dei loro lavoratori e la loro esclusione dal mercato del lavoro; ritiene che tale prevenzione, mediante la garanzia di un ambiente di lavoro sano e sicuro sotto il profilo fisico e psichico, debba pertanto svolgere un ruolo centrale in tutte le iniziative volte a promuovere la responsabilità civile delle imprese;

Questioni in materia di responsabilità sociale delle imprese specifiche alle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi

46. reitera la sua richiesta alla Commissione, al Consiglio e alla Convenzione sul futuro dell'Europa perché formulino urgentemente proposte intese a sviluppare una base giuridica appropriata per instaurare un quadro multilaterale per le operazioni delle imprese europee nel mondo;
47. si compiace dell'intenzione espressa dalla Commissione di sostenere la promozione attiva dei principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali; invita la Commissione a creare rapidamente punti di contatto nel quadro dei principi direttivi dell'OCSE presso tutte le sue delegazioni nei paesi terzi dove operano società con base nell'UE, secondo quanto previsto nel bilancio 2002 per i paesi dell'America latina, dell'Asia e dell'Africa australe, ad assicurare la presenza di personale sufficientemente preparato in materia di responsabilità sociale delle imprese e ad inserire i risultati dell'attività di tali punti di contatto nelle relazioni periodiche delle delegazioni destinate alle istituzioni dell'UE, compreso questo Parlamento; invita inoltre la Commissione a tradurre in pratica le conclusioni della sua Conferenza del maggio 2001 sui principi direttivi OCSE, in particolare a sviluppare le prassi migliori tra gli Stati membri (ad esempio con riferimento alla gestione dei punti di contatto nazionali); ad organizzare riunioni a livello UE tra i punti di contatto nazionali e le parti sociali e le ONG rappresentate; a valutare le esperienze maturate in relazione ai principi direttivi nelle imprese europee; a coordinare l'apporto europeo alle riunioni dell'OCSE concernenti i principi direttivi e ad assistere i paesi candidati all'adesione perché aderiscano a tali principi ed offrano sostegno ai nuovi aderenti quali Estonia e Lituania;
48. invita la Commissione e il Consiglio a tenere conto della posizione del Parlamento per quanto concerne l'applicazione delle norme fondamentali del lavoro e la promozione del sistema del governo sociale internazionale in tutti i settori dell'attività esterna della Comunità, riservando particolare attenzione all'applicazione delle norme del lavoro e sociali negli accordi internazionali multilaterali e bilaterali;
49. invita il Consiglio e la Commissione non solo a formulare una proposta concreta per un'applicazione della clausola sui diritti umani che preveda in particolare meccanismi chiari, precisi e verificabili di monitoraggio e valutazione della situazione in materia di diritti umani negli accordi commerciali con i paesi terzi, creando adeguati meccanismi di adempimento e garantendo che siano contemplati tutti i diritti umani e sociali, in particolare la libertà sindacale e il diritto allo sciopero, nonché tutti gli attori, ivi comprese le società dell'UE, ma li invita altresì ad esigere sistematicamente la loro applicazione e a pubblicare relazioni in proposito; chiede inoltre che vengano attuate valutazioni dell'impatto in termini di sostenibilità e di genere quale parte del processo di sviluppo della politica commerciale;

Giovedì 30 maggio 2002

50. richiama l'attenzione sul fatto che la precitata Convenzione di Bruxelles del 1968, stabilisce la competenza dei tribunali degli Stati membri dell'Unione per le controversie di cui sono oggetto imprese registrate o domiciliate nell'Unione con riferimento a danni causati in paesi terzi; chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'applicazione del principio di extraterritorialità da parte di tribunali negli Stati membri dell'Unione; invita gli Stati membri ad inserire tale principio dell'extraterritorialità nella loro legislazione;
51. chiede alla Commissione di inserire un riferimento alla responsabilità sociale delle imprese in tutte le proposte concernenti i mandati negoziali per gli accordi di cooperazione e gli accordi in materia commerciale con paesi terzi;
52. ritiene che l'obiettivo di qualsiasi negoziato OMC su un quadro multilaterale per gli investimenti transfrontalieri debba essere quello di garantire che tali investimenti contribuiscano a migliorare il tenore di vita, producano uno sviluppo sostenibile, promuovano il rispetto dei diritti dell'uomo e contribuiscano ad una più equa distribuzione dei benefici dell'economia globale;
53. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere l'adozione di misure equivalenti al di fuori dell'Unione europea da parte dei governi, delle Nazioni Unite e di altri organismi multilaterali, misure quali la Convenzione quadro sulla responsabilità delle imprese che verrà esaminata in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile;
54. invita la Commissione a presentare proposte specifiche intese a promuovere il contributo delle imprese europee alla trasparenza e al buon governo in tutto il mondo, anche attraverso l'elaborazione di una «lista nera», analoga a quella della Banca mondiale, per impedire che le imprese europee giudicate colpevoli di corruzione da un tribunale dell'UE o che non abbiano osservato le norme minime applicabili a livello internazionale (norme fondamentali OIL in materia di lavoro, direttrici OCSE per le società multinazionali) possano partecipare agli appalti pubblici;
55. invita la Commissione ad inserire nel suo Libro bianco sul sistema di governo delle imprese nell'UE proposte specifiche per quanto concerne il ruolo che le imprese possono svolgere ai fini della prevenzione dei conflitti nel mondo, come l'estensione dei principi volontari in materia di sicurezza e diritti dell'uomo nell'Unione europea e la soppressione del legame tra acquisto di armi e vendita di risorse naturali, compresa l'applicazione di sistemi di certificazione come il processo Kimberley per i «diamanti di guerra»;
56. sottolinea che occorre puntare congiuntamente ad inserire l'argomento della responsabilità sociale delle imprese nell'agenda ufficiale dei paesi con i quali l'UE ha stabilito relazioni formali tramite accordi commerciali e di cooperazione, in particolare nel quadro dell'accordo di Cotonou;
57. ribadisce l'invito, formulato nel contesto della sua risoluzione del 13 dicembre 2001 ⁽¹⁾ sulla comunicazione della Commissione concernente la prevenzione dei conflitti (1999), ad affrontare la questione dell'influenza delle imprese pubbliche e private nelle regioni instabili mediante la creazione di un quadro giuridicamente vincolante che preveda sanzioni per le società che contribuiscono ai conflitti;

*

* *

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 15.